

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI

Premesso che:

- con Atto di citazione, ritualmente notificato nel 2009, la Sinecho International s.a. conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania innanzi al Tribunale di Napoli per sentirlo condannare al pagamento del corrispettivo dovuto per l'incarico di consulenza tecnico-scientifica multidisciplinare – in affiancamento e consulenza all'Amministrazione Comunale - per la definizione di un modello di sviluppo locale integrato e per l'attuazione del progetto integrato "Riviera Domizia";

- con Sentenza n. 8929/2017, pubblicata il 04/09/2017, il Giudice del suddetto Tribunale accoglieva parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma di € 84.863,95 oltre Iva al 20 % e interessi ex D.Lgs. 231/202, spese di CtU come liquidate in corso di causa con Decreto di liquidazione n. 2341/2016 del 06/04/2016 e spese di giudizio in misura del 50 %;

- con nota prot. n. 70821 del 11/09/2017, il Legale dell'Ente, nel trasmettere il provvedimento *de quo* rappresentava la convenienza a proporre gravame al fine di ottenere un ulteriore ridimensionamento delle pretese vantate dalla Società Sinecho International s.a., vista la sentenza parzialmente positiva pertanto, con D.S. n. 228 del 26/10/2017, veniva conferito incarico all'Avv. Antonio Pirozzi, già difensore nel giudizio di I°, al fine di proporre appello avverso la richiamata Sentenza Trib. Na n. 8929/2017;

- in pendenza del gravame veniva trasmesso all'Ente – con nota assunta al prot. n. 42321 del 07/05/2018 – atto di cessione a titolo oneroso del credito vantato nei confronti del Comune di Giugliano in Campania, in favore del Sig. Umberto Angrisani, a mezzo scrittura privata autenticata dal Notaio Dott. Michele Ronza Rep n. 7762 del 02/05/2018;

- in data 15/05/2018, il Sig. Umberto Angrisani, in qualità di cessionario del credito, si costituiva nel giudizio di Appello;

- in data 05/09/2018, la Sentenza n. 8929/2017 veniva notificata da controparte al fine dell'esecuzione e veniva assegnata all'Ufficio Contenzioso per le attività di competenza, al fine del riconoscimento del debito fuori bilancio;

- con nota prot. n. 97311 del 15/10/2018 e prot. n. 106389 del 08/11/2018, il suddetto Ufficio comunicava di aver rielaborato i conteggi relativi al riconoscimento del Dfb in oggetto, tenuto conto della decorrenza degli interessi moratori come indicati dal Legale dell'Ente, maturati fino al 15/12/2018, per un totale di € 192.069,40;

- con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 28/12/2018 è stata riconosciuta, tra le altre, ai sensi dell'art. 194 co. 1 lett. A) del D.Lgs. n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio scaturente dalla sentenza del Tribunale di Napoli n. 8929/2017, che ha definito il giudizio R.G. n. 91738/2009, proposto dalla Soc. Sinecho International s.a. difesa dagli Avv.ti Stefano Di Foggia C.F. DFGSFN62R05F839B; Iolanda Madonna C.F.: MDNLND70S52B963T; Carlo Marino C.F. MRNCRL68R19B963I;

- con la sopra citata Deliberazione n. 68/2018 il Consiglio Comunale ha riconosciuto, in relazione al summenzionato giudizio, un importo di € 192.069,40 (di cui € 84.863,95 per sorta capitale, €

16.972,79 per iva al 20 %, € 77.062,94 per interessi ex D.Lgs. 231/2002, calcolati sull' importo di € 84.863,95, € 11.393,40 per spese legali ed € 1.776,32 per spese ctu);

- con determina dirigenziale n. 2102 del 31/12/2018, per assicurare la copertura finanziaria della spesa derivante dal riconoscimento di cui trattasi, è stato assunto l'impegno n. 1320/2018 alla Missione 01 – Programma 11 – Titolo 1 – Capitolo 11008011 – Piano Finanziario 1109999999 del bilancio pluriennale 2018/2020;

- con Prot. n. 10780 del 29/01/19 l'Avv. Pirozzi e l'Avv. Abbate trasmettevano all'Ente istanza presentata alla Corte di Appello di Napoli di anticipazione d'udienza fissata al 17.12.19 e sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado;

- Con successiva nota prot. n. 13043 del 04.02.19, l'Avv. Abbate comunicava all'Ente il rigetto della suddetta istanza (cron. 306/19 del 04.02.19) *“ostandovi i criteri di priorità nella definizione dei processi stabilita nei documenti programmatici della Corte” precisando che “A tal punto resta il rimedio dell’opposizione all’esecuzione”;*

- con nota prot. n. 23445 del 27/02/2019 il Sig. Umberto Angrisani, quale cessionario del credito vantato dalla Sinecho International S.A. ha notificato atto di precetto al Comune di Giugliano in Campania;

- Con Decreto Sindacale n. 47 del 28.02.19 l'Avv. Angelo Abbate viene incaricato di resistere all'atto di precetto deducendo che la Società Sinecho International S.A. fosse stata cancellata dal registro delle imprese nel corso del giudizio e che il credito, pertanto, doveva intendersi implicitamente rinunciato non essendo stato indicato nel bilancio di liquidazione della Società, eccependo quindi che il precettante Sig. Angrisani non fosse titolare del diritto di credito;

- Con Ordinanza pronunciata in data 21.10.19 e comunicata a mezzo cancelleria via pec in data 22.10.19, veniva accolta l'istanza di sospensione promossa dal Comune di Giugliano e per l'effetto sospesa l'efficacia esecutiva del titolo con concessione dei termini di cui all'art. 183 cpc e rinvio della causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.03.2020;

con ricorso iscritto al n. 12548/2019 R.G. ex art. 669 terdecies c.pc. il sig. Umberto Angrisani, quale cessionario della Sinecho International, ha proposto reclamo avverso la suddetta ordinanza richiedendone la revoca con vittoria di spese ed onorari;

- con successiva Ordinanza del 26/03/2020, nell'ambito del procedimento R.G. n. 12548/2019, il Tribunale di Napoli Nord ha accolto le ragioni del reclamante e, per l'effetto, ha revocato la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto iscritto al R.G. n. 3414/2019 ed ha altresì condannato l'Ente al pagamento in favore del Sig. Angrisani, quale cessionario del credito vantato dalla Sinecho International S.A. delle spese della fase di reclamo, con attribuzione in favore degli Avvocati costituiti;

- l'Avv. Angelo Abbate, legale dell'Ente, con nota prot. n.30860 del 30/03/2020, nel trasmettere la suddetta Ordinanza, ha specificato che in riferimento alla vertenza in oggetto risultano pendenti:

- giudizio di Appello innanzi alla CdA di Napoli (R.G. n. 1086/2018) avverso la sentenza di I° (udienza per p.c. rinviata al 02/03/2021);
- giudizio di Opposizione all'esecuzione (R.G. n. 3414/2019) – Tribunale di Napoli Nord (udienza rinviata d'ufficio, causa emergenza covid 19, per p.c. al 19/05/2020, poi ancora rinviata d'ufficio al 29/09/2020);

- gli Avvocati di parte attrice hanno comunicato al Legale dell'Ente, giusta nota acquisita al protocollo dell'Ente in data 18.5.2020 al n. 51995, l'indisponibilità alla liquidazione dei soli importi riconosciuti con la richiamata Delibera, trasmettendo prospetto riportante gli ulteriori importi di interessi di mora ad oggi maturati, oltre ulteriori importi per spese legali, successivi al momento del riconoscimento del debito scaturito dalla summenzionata sentenza, per la cui liquidazione occorre procedere ad un nuovo riconoscimento di debito fuori bilancio;

- in data 22/05/2020 prot. 53981 l'avvocato di parte attrice, avv. Stefano Di Foggia, ha notificato in forma esecutiva l'Ordinanza del Tribunale di Napoli Nord del 26/03/2020, nell'ambito del procedimento R.G. n. 12548/2019;

- con nota prot. n. 54602 del 22/05/2020, l'Avv. Abbate nell'esprimersi in merito alla valutazione del rischio di soccombenza, in relazione ai richiamati giudizi ancora pendenti, ha precisato che la stessa non è utile ad assumere una decisione sull'opportunità di pagare in maniera spontanea piuttosto che subire l'esecuzione visti i tempi non certi di definizione dei due giudizi, precisando che *"il destino della causa di opposizione è segnato dalla decisione sul reclamo"*;

- con D.D. n. 873 del 21/08/2020 si è provveduto alla liquidazione degli importi riconosciuti con la richiamata delibera e dovuti al Sig. Umberto Angrisani e, con nota prot. n. 97440 del 30/09/2020, l'Avv. Stefano Di Foggia ha comunicato l'avvenuto accredito degli importi liquidati in favore del suo assistito, Sig. Angrisani, il giorno 22/09/2020, specificando che residuano ulteriori € 10.684,54 a titolo di interessi moratori maturati sino a tale data e a partire dal momento del riconoscimento del Dfb, avvenuto con la richiamata Delibera di C.C. n. 68/2018;

- con D.D. n. 1229 del 30/11/2020 si è provveduto alla liquidazione delle sole spese legali stabilite con la richiamata Sent. Trib. Na n. 8929/2017, in favore degli Avvocati della Sinecho International s.a.;

- alla data del 30/11/2020, gli ulteriori interessi maturati su € 10.684,54 ammontano ad € 159,24;

Vista la Sentenza del Tribunale di Napoli n. 8929/2017, pubblicata in data 04/09/2017 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 05/09/2018, prot. n. 82043, relativa al giudizio R.G. n. 91738/2009 proposto da **Sinecho International**, avente ad oggetto "Inadempimento contrattuale", con la quale il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda di parte attrice e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma di € 84.863,95 oltre Iva al 20 % e interessi ex D.Lgs. 231/202, spese di Ctù come liquidate in corso di causa con Decreto di liquidazione n. 2341/2016 del 06/04/2016 e spese di giudizio in misura del 50 %;

Richiamati

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D. lgs n. 267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive,

- l'art. 14, 1° comma, del d.l. n. 669/1996, come modificato dall'art. 147 della l. n. 388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *"Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro"*

che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali";

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;

- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;

- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Visto il parere n. 22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D. lgs n. 267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.

In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).

Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n. 29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.

[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Dato atto che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Vista la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere al soggetto creditore, Sig. Umberto Angrisani, depositata agli atti del Servizio Contenzioso, per un importo di € 10.843,78 (a titolo di interessi di mora maturati dal 16/12/2018 al 30/11/2020, calcolati sull'importo liquidato in sentenza a titolo di sorta capitale);

Vista la delibera commissariale con i poteri del Consiglio Comunale n. 47 del 2 ottobre 2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2020/2022;

Rilevato che:

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n.267/00 ed in particolare quella prevista al co. 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;

- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;

- il finanziamento della complessiva somma di € 10.843,78 (a titolo di interessi di mora maturati dal 16/12/2018 al 30/11/2020, calcolati sull'importo liquidato in sentenza a titolo di sorta capitale) è assicurato con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

Dato atto che:

- l'art.239, comma 1, lett. b) n. 6, del D.Lgs. n.267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;

- l'articolo 23, comma 5, della Legge nr.289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

VISTI:

- Il vigente Statuto comunale;
- Il vigente Regolamento di contabilità;
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000, nr.267;
- La Legge nr.289/2002;

PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla Sentenza del Tribunale di Napoli n. 8929/2017, pubblicata in data 04/09/2017 e notificata presso l'Ente con formula esecutiva in data 05/09/2018, prot. n. 82043, relativa al giudizio R.G. n. 91738/2009 proposto da Sinecho International s.a. di cui alla premessa, per un importo complessivo di € **10.843,78** (a titolo di interessi di mora maturati dal 16/12/2018 al 30/11/2020, calcolati sull'importo liquidato in sentenza a titolo di sorta capitale) in favore del Sig. Umberto Angrisani, quale cessionario del credito di cui alla richiamata Sentenza;

- **Dare atto** che la complessiva somma di € **10.843,78** trova copertura con le disponibilità esistenti sul capitolo 11008011;

- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000;

- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L.27.12.2002, n.289.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso
Dott. Giuseppe Giannone



GIANNONE GIUSEPPE
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
Posizione Organizzativa
14.12.2020 13:43:50 UTC

Il Dirigente ad interim del Settore AA.II.
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



PETRILLO MARIA ROSARIA
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
14.12.2020 11:54:48 UTC

Il Dirigente del Settore Affari Istituzionali esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **tecnica** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



PETRILLO MARIA ROSARIA
COMUNE DI GIUGLIANO IN
CAMPANIA
DIRIGENTE
14.12.2020 11:56:21 UTC

Il Dirigente del Settore Servizi Finanziari esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 49 T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000 in merito alla regolarità **contabile** del presente atto.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Dott.ssa Maria Rosaria Petrillo



PETRILLO MARIA
ROSARIA
COMUNE DI GIUGLIANO
IN CAMPANIA
DIRIGENTE
14.12.2020 11:57:50 UTC



Città di Giugliano in Campania
Collegio dei Revisore dei Conti

Parere da inviare ai responsabili:

Ufficio Contenzioso
Ufficio Affari Istituzionali
Ufficio Finanziario

e p/c

Sindaco
Segretario Generale

Verbale n. 49 del 18 dicembre 2020

Richiesta di parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 194 del Tuel formulato dal responsabile dell'Ufficio Contenzioso dott. Giuseppe Giannone e dal Dirigente ad interim dell'Ufficio Affari Istituzionali dott. Maria Rosaria Petrillo; avente ad oggetto le seguenti sentenze:

1. Alba Oriens (Avv. Parisi; Tar Campania 2239/2019 per ottemperanza sentenza Tar 1195/2019 di € 4.677,36; Settore Servizi sociali e Educativi;
2. Alba Oriens (Avv.); Tar Campania 4300/2018 per annullamento concessione servizio gestione piscina comunale di € 6.000,00; Settore Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
3. Sinecho (Angrisani); Tribunale Napoli 91738/2009 per consulenza tecnico scientifica di € 10.843,78; Settore Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
4. Diglio (Avv.); G.P. Napoli Nord 5225/2016 per insussistenza del credito di € 560,69; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;
5. Mallardo (Avv. Raso); G.P. Marano 23892/2018 per condanna spese legali di € 1.161,38; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
6. Pennino (Avv. Ilvetti); G.P. Marano 22848/2018 per insussistenza del credito di € 263,87; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
7. Serena Sas (Avv. De Mita); Corte Appello Napoli 2463/2015 per rimodulazione spese di lite di € 10.735,86; Settore Servizi sociali e Educativi.
8. Splendid Line (Avv. Mallardo); G.P. Marano 12119/2016 per risarcimento danni di € 1.628,92; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
9. Tagliatela (Avv. D'Alterio); G.P. Tribunale Napoli Nord 9.832/2016 per risarcimento danni di € 9.431,47; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
10. Villa (Avv. Ilvetti); G.P. Marano 7/2013 per opposizione all'esecuzione di € 1.803,24; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.

Verbale n. 49 del 18 dicembre 2020

In data odierna si è riunito in via telematica il Collegio dei Revisori per rilasciare il parere sui debiti fuori bilancio, ai sensi dell'art. 239, c.1, lett. b), n. 6, del Tuel sulle proposte di delibera elencate in oggetto;

PREMESSO

che l'art. 194 del Tuel prevede che gli enti riconoscano, in sede salvaguardia degli equilibri di bilancio o con diversa periodicità prevista dal regolamento di contabilità, con delibera del Consiglio comunale (nella fattispecie dall'attuale Commissario prefettizio) la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, ...;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai comuni 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Secondo il Tar Lecce N. 688/2019: Il riconoscimento del debito fuori bilancio costituisce un procedimento comunque dovuto e al quale l'amministrazione non può sottrarsi attraverso una comunicazione di un ufficio, essendo invece necessario un procedimento ad hoc, la cui proposta va formulata dal responsabile del servizio competente per materia che dovrà accertare l'eventuale effettiva utilità che l'ente ha tratto dalla prestazione altrui (Cons. Stato n.4143/2014).

La proposta deve essere seguita da un'attività istruttoria formalizzata dal responsabile anzidetto in una relazione che contiene i riferimenti della situazione debitoria dell'ente eventualmente da riconoscere e che illustra la sussistenza o meno dei requisiti oggettivi richiesti per il legittimo riconoscimento di ciascun debito, ovvero l'utilità e l'arricchimento per l'Ente di servizi acquisiti nell'ambito dell'espletamento di servizi di competenza.

Sulla relazione si deve pronunciare l'organo consiliare con propria deliberazione la cui adozione conclude il procedimento (ex plurimis: Cons. Stato n.6269/2013 e n.4143/2014).

VISTI

- Le relazioni istruttorie dei responsabili Ufficio Contenzioso e Ufficio Affari Istituzionali che accertano l'effettiva sussistenza del debito, l'utilità che l'ente ne può trarre e le fonti di finanziamento da utilizzare;
- I pareri di regolarità tecnica della dirigente Ufficio Affari Istituzionali dott. Maria Rosaria Petrillo;
- I pareri di regolarità contabile del dirigente Ufficio Finanziario dott. Maria Rosaria Petrillo;

VERIFICATO

- ✓ che l'Ente dispone della relativa copertura finanziaria sul capitolo 11008011 del bilancio preventivo 2020/2022;
- ✓ che sul presente capitolo è presente una disponibilità residua di € 369.195,92, che al netto del pagamento dei suddetti debiti la copertura si riduce a € 322.089,35

PARERE

Il Collegio esprime Parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio relativi ai seguenti creditori:

Alba Oriens (Avv. Parisi; Tar Campania 2239/2019 per ottemperanza sentenza Tar 1195/2019 di € 4.677,36; Settore Servizi sociali e Educativi;
Alba Oriens (Avv.); Tar Campania 4300/2018 per annullamento concessione servizio gestione piscina comunale di € 6.000,00; Settore Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
Sinecho (Angrisani); Tribunale Napoli 91738/2009 per consulenza tecnico scientifica di € 10.843,78; Settore Unità di Progetto Ambiente e Lavori Pubblici;
Diglio (Avv.); G.P. Napoli Nord 5225/2016 per insussistenza del credito di € 560,69; Settore Idrico, fognario e Manutenzione;
Mallardo (Avv. Raso); G.P. Marano 23892/2018 per condanna spese legali di € 1.161,38; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
Pennino (Avv. Ilvetti); G.P. Marano 22848/2018 per insussistenza del credito di € 263,87; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
Serena Sas (Avv. De Mita); Corte Appello Napoli 2463/2015 per rimodulazione spese di lite di € 10.735,86; Settore Servizi sociali e Educativi.
Splendid Line (Avv. Mallardo); G.P. Marano 12119/2016 per risarcimento danni di € 1.628,92; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
Tagliatela (Avv. D'Alterio); G.P. Tribunale Napoli Nord 9.832/2016 per risarcimento danni di € 9.431,47; Settore Idrico, fognario e Manutenzione.
Villa (Avv. Ilvetti); G.P. Marano 7/2013 per opposizione all'esecuzione di € 1.803,24; Settore Idrico, fognario e Manutenzione

Invita il responsabile dell'Ufficio Contenzioso ad inviare comunicazione alla Procura regionale della Corte dei Conti, ai dell'art. 23, c. 5, Legge 289/2002. Invita, altresì, a trasmettere al Collegio una Nota trimestrale nella quale sono evidenziati i dettagli delle comunicazioni trasmesse alla Corte dei Conti.

Il Collegio dei Revisori

dott. Vincenzo De Simone
firma digitale

dott. Luigi Sorrentino
firma digitale

dott. Michele Palmieri
firma digitale